

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 18 dicembre 2003, ha approvato il seguente disegno di
legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera
dei deputati:*

Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collabora-
zione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Kirghiza, fatto
a Roma il 3 marzo 1999

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Kirghiza, fatto a Roma il 3 marzo 1999.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 del Trattato stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 13.620 euro annui a

decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE